

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 22 del 11-03-2021

OGGETTO: *Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.*

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo, alle ore 16:50, nella sala delle adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:

BUDRONI GIOVANNI MARIA	SINDACO	P
MASIA DOMENICO	ASSESSORE	P
DELEDDA GIUSEPPE GIOMMARIA	ASSESSORE	P
PISUTTU ELENA	ASSESSORA	A
CARTA ANGELO	ASSESSORE	A

Partecipa il Segretario D.SSA SERRA MARIA STELLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. N° 267/2000, hanno espresso parere Favorevole;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

VISTI:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

VISTO l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

RILEVATO che:

- l'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, modificativo dell'art. - 33 del D.Lgs. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni di effettuare una ricognizione annuale di situazioni di soprannumero o di eventuali eccedenze di personale in servizio, da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
- la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale e dal superamento dei limiti, imposti dal legislatore, nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente;

ATTESO che, a seguito di ricognizione è stata riscontrata l'assenza di condizioni di soprannumero ed eccedenze di personale in servizio.

CONSIDERATO che con questa deliberazione si attesta l'assenza di personale in soprannumero ed in eccedenza;

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

RILEVATO CHE l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del

personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

VISTO il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione pubblica 17 marzo 2020 che interviene a dare attuazione all'[art. 33](#), comma 2, [D.L. n. 34/2019](#), che consente ai Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

PRESO ATTO che il Decreto PCM – Dipartimento Funzione Pubblica individua le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore.

ATTESO CHE nell'ambito del medesimo Decreto si dispone:

- I Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non ne possono incrementare il valore rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
- I Comuni fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia e che fanno parte di Unioni, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità, possono incrementare la spesa di personale oltre la predetta soglia collocando tali unità in comando presso le corrispondenti Unioni con oneri a carico delle medesime.
- I Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100%.
- Il limite al trattamento accessorio viene adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018

VISTO l'art. 1 [commi 557](#), [557-bis](#), [557-quater](#) e [562](#) della [L. n. 296/2006](#), che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni, tutt'ora in vigore;

VISTO l'art. 7 del Decreto citato, il cui comma 1 dispone che la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 (del medesimo Decreto) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'[art. 1](#), [commi 557-quater](#) e [562](#), della [L. n. 296/2006](#).

VISTA la Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Finzione Pubblica 13 maggio 2020 “[Circolare su decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.](#)”

RILEVATO che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le :

- **Entrate correnti** da considerare siano quelle relative al Titolo I,II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- **Spese di personale** da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cococpro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

RILEVATO che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2017,2018 e 2019, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2019/2021 dato assestato;

ATTESO CHE Il Comune di Tissi , avendo una popolazione superiore ai 2.000 abitanti ed inferiore ai 3.000 abitanti si inserisce nella fascia demografica c) ai fini dei valori soglia dia cui agli artt. 4, 5, 6 del Decreto citato;

VISTO l'allegato prospetto contabile predisposto dalla Responsabile del Settore economico finanziario titolato “Spesa personale art. 1 Decreto del 17 marzo 2020” **allegato A) alla presente deliberazione**, finalizzato alla quantificazione degli spazi assunzionali coerenti con le nuove disposizioni legislativa in materia, sulla cui base si riscontra:

- che il rapporto tra spesa personale/ entrate correnti si attesta nella percentuale **del 20,85 %**, inferiore al valore soglia massima di cui all'art. 4 (Comuni fascia demografica c) valore soglia **27,60 %**);
- che il Comune può incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2019 in misura non superiore al valore percentuale indicato all'art. 5 del Decreto citato Tabella 2;

CONSIDERATO altresì che per il periodo 2020/2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali del D.M. 17 marzo 2020, fermo restando il limite del valore soglia massimo;

ASSUNTO che sono stati trasferiti in mobilità volontaria presso altri enti nel corso degli anni dal 2014 ad oggi numero 2 dipendenti, con un costo di euro 76.927,10 e che tali risorse determinano riduzioni nella spesa del personale che possono essere utilizzati per finanziare nuove assunzioni;

DATO ATTO che l'Ente ha a disposizione nel triennio 2021/2023 ulteriori quote di facoltà assunzionali da impiegare per la copertura di posti vacanti in organico, a seguito di collocamento a riposo dei dipendenti richiedenti il collocamento ed aventi i requisiti;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia C);

RILEVATO quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente

Spesa personale 2018	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
443.002,65	25%	2021	110.750,66	553.753,31
443.002,65	28%	2022	124.040,74	567.043,39
443.002,65	29%	2023	128.470,77	571.473,42
443.002,65	30%	2024	132.900,80	575.903,45

RITENUTO pertanto che per gli enti virtuosi il margine complessivo di incremento sia determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 2 e dalla capacità assunzionale residua maturata nei 5 anni antecedenti al 2020 come da tabella che segue:

Spesa	Tab. 2 (2021)	Tab. 2 (2022)	Tab. 2 (2023)	Tab. 2 (2024)
Spesa pers.2018	443.002,65	443.002,65	443.002,65	443.002,65
Incresmax.spesa 2018 (tabella 2) assunzioni	110.750,66	124.040,74	128.470,77	132.900,80
Tempo Indetermin.				
Capacità assunzionale totale	110.750,66	124.040,74	128.470,77	132.900,80
Spesa personale con incremento tabella 2 + resti	553.753,31	567.043,39	571.473,42	575.903,45
Valore massimo (soglia) 27,20% tabella 1	607.075,9	607.075,9	607.075,9	607.075,9
Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2)	110.750,66	124.040,74	128.470,77	132.900,80

VERIFICATO che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da sopra riportata tabella, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM;

PRESO ATTO che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 517.701,49;
- ha rispettato il limite di spesa di personale (limite medio del triennio 2011/2013 della spesa di personale che è pari ad € 517.701,49 sia per l'anno 2019 (consuntivo) che per l'anno 2020 (previsione));
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;
- il Comune di Tissi risulta essere abbondantemente sotto la soglia del rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017 ;
- con deliberazione di C.C. n. 5 in data 07.02.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2020 ha approvato il rendiconto esercizio precedente;
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009, trasmettendo altresì la delibera con la quale ha esercitato la facoltà di non adozione del bilancio consolidato;
- con propria deliberazione n. 08 del 12.02.2021 ha provveduto ad approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023;
- con propria deliberazione n.44 del 04.06.2020 ha approvato il piano performance per l'anno 2020;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2021-2023, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che potrebbe eventualmente cessare, dando atto che, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili o di modifiche normative, il presente piano dovrà essere modificato;

RITENUTO procedere contestualmente alla programmazione del triennale del fabbisogno del personale ad una definizione del nuovo organigramma della struttura organizzativa ;

ATTESA la necessità

di potenziare il Settore amministrativo prevedendo

- a) l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 Istruttore direttivo cat.giur. D;
 - b) la prestazione lavorativa tempo determinato di n° 1 Istruttore direttivo cat. D ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti...possono servirsi dell'attività lavorativa al di fuori dell'orario d'obbligo per n° 12 ore/settimana di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione".
- di rafforzare la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente nel suo complesso attraverso la previsione assunzionale di n° 1 Istruttore amministrativo contabile cat. giurid. C a tempo pieno ed indeterminato nel Settore economico finanziario;
 - potenziare il servizio di polizia locale in particolare si prevede , su richiesta del dipendente di ruolo a tempo indeterminato Sig. Salvatore Farina, Agente di Polizia Locale cat C pos. Econ. 1 la trasformazione del posto da part. Time (30 ore) a full Time (36 ore settimanali);

VISTO l'art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007 che stabilisce "per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni";

CONSIDERATO che il DPCM ha modificato i criteri di quantificazione degli spazi assunzionali, i quali non hanno più alcun riferimento con i precedenti criteri e pertanto in presenza di spazi assunzionali, in relazione al rapporto stabilito nel DPCM, su richiesta dei dipendenti interessati e previa valutazione dell'amministrazione, è possibile trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno con la sua previsione nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno del personale;

ATTESO che presso L'Ente, con riferimento al profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Economico Finanziaria cat. Giur. D1, risulta in essere, ai sensi dell'art. 110 comma 1 D.L.gs. n° 267/2000, un'assunzione a tempo pieno e determinato fino all'espletamento del mandato del Sindaco (data presunta maggio/giugno 2022);

RITENUTO inoltre avvalersi nel corso dell'anno 2021 dell'istituto del comando di 1 unità nel profilo professionale di Istruttore amministrativo cat. Giur. C da altra Amministrazione al fine di fronteggiare entro il più breve tempo possibile la grave carenza di organico per far fronte a tutti gli adempimenti e scadenze tassative dell'ufficio anagrafe;

CONSIDERATO che secondo l'orientamento prevalente della Corte dei Conti, l'istituto del comando non è da considerarsi tra le tipologie di assunzione del personale, costituendo una forma di mobilità di regola temporanea con la conseguenza che, quando ci si avvale di personale comandato, non si determina nessun aumento di spesa di personale nell'ambito della P.A.: per l'ente utilizzatore la spesa relativa al personale comandato non può essere assimilata ad un'assunzione a tempo determinato e deve pertanto essere esclusa dal computo della spesa relativa ai fini dell'applicazione della limitazione di cui all'art. 9, comma

28, D.L. n. 78/2010;

DATO ATTO che le assunzioni a tempo determinato sono state programmate nel rispetto dei presupposti di fatto e diritto di seguito riportati :

- l'articolo 9 comma 28 del [D.L. n. 78/2010](#) nel testo modificato dalle [leggi n. 183/2011](#) e dalla legge di conversione del [D.L. n. 216/2011](#);
- il tetto di spesa per le assunzioni flessibili fissato dal [D.L. n. 90/2014](#), per come interpretato dalla [deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 2/2015](#), nel tetto della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009 per gli enti locali che hanno rispettato il tetto alla spesa del personale, tetto che lo stesso provvedimento ha fissato a partire dal 2014 nella spesa media del personale del triennio 2011/2013;
- la Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie - N. 1/SEZAUT/2017/QMIG - ha previsto in materia di lavoro flessibile: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 es.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007- 2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento".

RILEVATO che l'Ente né nel 2009, né nel triennio 2007- 2009, ha sostenuto spese per lavoro flessibile e che, pertanto, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente.

VISTO l'art. 50 del Vigente CCNL comparto funzioni locali del 21.05.2018 che prevede tra le ipotesi di contratti a tempo determinato esente dalla limitazione quantitativa stabilità nel 20% del personale a tempo indeterminato la stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Lazio n° 85/2008 con la quale - in merito all'applicazione dell'art. 110 comma 1 del D.L.gs. n° 267/2000 negli Enti nei quali non siano in servizio dipendenti con qualifica dirigenziale – ha precisato che si applica l'art. 23 del D.L.gs. n° 81/2015 (Jobs Act) secondo cui il tetto massimo di assunzione di personale a tempo determinato è fissato al 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, con possibile arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore allo 0,5;

ATTESO che il Comune di Tissi, avendo in organico n° 9 unità di personale di ruolo, fatte salve le deroghe normative e contrattuali stabilite in materia, può procedere ad assunzioni a tempo determinato entro il limite di n° 2 unità;

CONSIDERATO inoltre che per l'amministrazione comunale per la copertura dei posti vacanti in organico è possibile ricorrere , oltre alle ordinarie procedure di assunzione precedute dall'iter inerente la mobilità obbligatoria ex art. 34 D.L.gs.n° 165/2001, all'applicazione : 1) dell'art. 110, 1 Comma D.L.gs. n° 267/2000; 2) dell'art. 1 comma 557 L. n° 311/2004; 3) dell'art. 14 CCNL comparto Enti Locali 2004 ; 4) dell'istituto del comando;

RAVVISATA la necessità di programmare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO ATTO che a seguito del presente provvedimento la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 risulta pianificata come da prospetti che seguono:

ANNO 2021 Tempo indeterminato nuove assunzioni / potenziamento servizi

SETTORE	N° nuove Unità / potenziamento unità e Profilo Professionale	Modalità assunzione rapporto di lavoro / potenziamento servizio
Amministrativo	Nuova unità: N° 1 Istruttore Direttivo Cat. Giurd. D a tempo pieno ed indeterminato	Procedura mobilità obbligatoria - Utilizzo graduatoria in corso di validità dell'Ente se presente – Utilizzo graduatoria in corso di validità altro Ente Locale in caso esito negativo procedura concorsuale esterna
	Potenziamento orario N° 1 unità Agente di Polizia Locale cat giurid C	Trasformazione oraria da part. Time 30 ore/settimana a full time 36 ore/settimana
Area Economico Finanziaria	Nuova Unità : N° 1 istruttore Direttivo economico finanziario cat. Giurd. D a tempo indeterminato part time	Procedura mobilità obbligatoria - Utilizzo graduatoria in corso di validità dell'Ente se presente – Utilizzo graduatoria in corso di validità altro Ente Locale in caso esito negativo procedura concorsuale esterna

	Nuova Unità : N° 1 istruttore amministrativo contabile cat. Giurd. C a tempo pieno ed indeterminato	Procedura mobilità obbligatoria - Utilizzo graduatoria in corso di validità dell'Ente se presente – Utilizzo graduatoria in corso di validità altro Ente Locale in caso esito negativo procedura concorsuale esterna
--	---	--

ANNO 2022 Tempo indeterminato nuove assunzioni / potenziamento servizi

Nessuna assunzione programmata

ANNO 2023 Tempo indeterminato nuove assunzioni / potenziamento servizi

Nessuna assunzione programmata

ANNI 2021/2023 -Tempo determinato o forme di lavoro flessibile ex art. 36 D.L.gs. n° 267/2000; art. 110 D.L.gs. n° 267/2000; art 14 CCNL comparto Enti Locali 2004; art. 1 comma 557 L. n° 311/2004; istituto del comando

SETTORE	N° Unità e Profilo professionale	Modalità di assunzione	2021	2022	2023
Economico Finanziario	Istruttore Direttivo Economico Finanziario Cat. Giurid. D1	Contratto di lavoro in essere assunzione ex art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000 con durata fino all'espletamento mandato del Sindaco	Periodo presunto Dal 01.01.2021 al 31.03.2021 s	-----	-----
Amministrativo	Istruttore direttivo amministrativo Cat. Giur. D	Utilizzo personale altra amministrazione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti...possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza	Periodo presunto dal 15.03.2021 al 31.12.2021	Periodo presunto dal 01.01.2022 al 14.03.2022	-----
Amministrativo	N° 1 Istruttore amministrativo cat. Giurid C	Applicazione istituto del Comando da altri Enti Locali fino ad un massimo di 36 mesi con possibilità di assorbimento tramite mobilità – Decorrenza 2021			

RITENUTO PERTANTO di procedere all'approvazione del **piano triennale di fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023**, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

RITENUTO pertanto sulla base della programmazione sopra descritta approvare il nuovo organigramma dell'Ente ;

VISTO l'allegato organigramma (**allegato B**) nel quale sono rappresentate i Settori, compresa la previsione ed individuazione delle posizioni organizzative ;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con propria deliberazione n. 129 del 09.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

DATO ATTO che ci si riserva la possibilità di integrare la programmazione del personale con eventuali assunzioni ulteriori che si rendessero necessarie;

VISTE le certificazioni del responsabile del settore economico finanziario con i quali sono stati quantificati :

-Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

- i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

PRESO ATTO, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

RILEVATO dunque che la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021/2023 è inferiore alla spesa potenziale massima;

RICHIAMATO l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

CONSIDERATO che nell’anno 2020 l’ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2021 e per gli anni successivi;

CONSIDERATO che il comune ha, dal 2014 attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all’articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il bilancio preventivo 2020 2022 con la delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 07.02.2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il conto consuntivo 2019 la delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 29.06.2020;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;

CONSIDERATO che il comune ha rispettato il vincolo di cui all’articolo 1, comma 476, della legge n. 232/2016 sul conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali;

VISTA l’asseverazione del revisore del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.L.gs. n° 267/2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in eccedenza e/o soprannumero

DI DARE ATTO che a seguito del presente provvedimento la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 risulta pianificata come da prospetti che seguono:

ANNO 2021 Tempo indeterminato nuove assunzioni / potenziamento servizi

SETTORE	N° nuove Unità / potenziamento unità e Profilo Professionale	Modalità assunzione rapporto di lavoro / potenziamento servizio
---------	--	---

Amministrativo	Nuova unità: N° 1 Istruttore Direttivo Cat. Giurd. D a tempo pieno ed indeterminato	Procedura mobilità obbligatoria - Utilizzo graduatoria in corso di validità dell'Ente se presente – Utilizzo graduatoria in corso di validità altro Ente Locale in caso esito negativo procedura concorsuale esterna
	Potenziamento orario N° 1 unità Agente di Polizia Locale cat giurid C	Trasformazione oraria da part. Time 30 ore/settimana a full time 36 ore/settimana
Area Economico Finanziaria	Nuova Unità : N° 1 istruttore Direttivo economico finanziario cat. Giurd. D a tempo indeterminato part time	Procedura mobilità obbligatoria - Utilizzo graduatoria in corso di validità dell'Ente se presente – Utilizzo graduatoria in corso di validità altro Ente Locale in caso esito negativo procedura concorsuale esterna
	Nuova Unità : N° 1 istruttore amministrativo contabile cat. Giurd. C a tempo pieno ed indeterminato	Procedura mobilità obbligatoria - Utilizzo graduatoria in corso di validità dell'Ente se presente – Utilizzo graduatoria in corso di validità altro Ente Locale in caso esito negativo procedura concorsuale esterna

ANNO 2022 Tempo indeterminato nuove assunzioni / potenziamento servizi

Nessuna assunzione programmata

ANNO 2023 Tempo indeterminato nuove assunzioni / potenziamento servizi

Nessuna assunzione programmata

ANNI 2021/2023 -Tempo determinato o forme di lavoro flessibile ex art. 36 D.L.gs. n° 267/2000; art. 110 D.L.gs. n° 267/2000; art 14 CCNL comparto Enti Locali 2004; art. 1 comma 557 L. n° 311/2004; istituto del comando

SETTORE	N° Unità e Profilo professionale	Modalità di assunzione	2021	2022	2023
Economico Finanziario	Istruttore Direttivo Economico Finanziario Cat. Giurid. D1	Contratto di lavoro in essere assunzione ex art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000 con durata fino all'espletamento mandato del Sindaco	Periodo presunto Dal 01.01.2021 al 31.03.2021 s	-----	-----
Amministrativo	Istruttore direttivo amministrativo Cat. Giur. D	Utilizzo personale altra amministrazione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti...possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza	Periodo presunto dal 15.03.2021 al 31.12.2021	Periodo presunto dal 01.01.2022 al 14.03.2022	-----
Amministrativo	N° 1 Istruttore amministrativo cat. Giurid C	Applicazione istituto del Comando da altri Enti Locali fino ad un massimo di 36 mesi con possibilità di assorbimento tramite mobilità – Decorrenza 2021			

Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) come da **allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale** ;

Di approvare a seguito della pianificazione assunzionale 2021/2023 il nuovo organigramma dell'Ente secondo il prospetto allegato B alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Di dare atto che

- la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 517.701,49;
- l'ente ha rispettato il limite di spesa di personale (limite medio del triennio 2011/2013 della spesa di personale che è pari ad € 517.701,49, sia per l'anno 2019 (consuntivo) che per l'anno 2020 (previsione));

Di approvare a seguito della pianificazione assunzionale 2021/2023 il nuovo organigramma dell'Ente secondo il prospetto allegato B alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Di dare atto che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2021-2023 e che lo stesso potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge ;

Di trasmettere il presente provvedimento alle RSU aziendali ed alle OO.SS. territoriali ;

Inoltre

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in quanto lo stesso deve essere allegato alla schema del DUP 2021/2023 che la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale;

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge, in separata votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 TUEL e smi

ALLEGATO A_Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	2406	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa 2021	
Anno Corrente	2021	27,60%	31,60%	%	€
				25,00%	110.750,66 €
Entrate correnti		FCDE	33.222,64 €		
Ultimo Rendiconto	2.326.975,73	Media - FCDE	2.199.550,41 €		
Penultimo rendiconto	2.266.153,61	Rapporto Spesa/Entrate		Incremento spesa 2020 - I FASCIA	
Terzultimo rendiconto	2.105.189,81	20,85%		%	€
				24,15%	110.750,66 €
Spesa del personale		Collocazione ente			
Ultimo rendiconto	458.523,62 €	Prima fascia			
Anno 2018	443.002,65 €				
Margini assunzionali		FCDE			
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa			
0,00 €		110.750,66 €			

Data

La Responsabile del Settore Economico
finanziario

COMUNE DI TISSI

Allegato B) ORGANIGRAMMA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Qualifica	Cat giuridica	Risorse assegnate	Posti coperti	Posti vacanti
Istruttore Direttivo amministrativo	D1 full time	1	----	1
Istruttore Direttivo – Assistente sociale	D1full time	1	1	-----
Istruttore amm.vo	C1full time	2	1	1
Istruttore di vigilanza	C1full time	2	2	
Esecutore amministrativo	B full time	1	1	

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Risorse Umane assegnate

Qualifica	Cat giuridica	Risorse umane assegnate	Posti coperti	Posti vacanti
Istruttore Direttivo	D1	1 Full time fino alla data del 31.03.2021 Da trasformare in part time dal 01.04.2021	1 Incarico ex art. 110, 1° comma D.L.gs. n° 267/2000 fino alla data presunta del 31.03.2021	Vacante dal 01.04.2021 con previsione di assunzione
Istruttore amministrativo contabile	C1 full time	1	-----	1

SETTORE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO

Qualifica	Cat giuridica	Risorse umane assegnate	Posti coperti	Posti vacanti
Istruttore Direttivo	D1 full time	1	1	
Istruttore Tecnico	C1 full time	1	1	
Istruttore amministrativo	C1 full time	1	1	
Collaboratore Tecnico (operaio)	B	1	1	

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to BUDRONI GIOVANNI MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to . D.SSA SERRA MARIA STELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line, ovi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Tissi, li __17-03-2021 __

F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Tissi, li __11-03-2021 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA SERRA MARIA STELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
. D.SSA SERRA MARIA STELLA